



Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore
LUIGI RUSSO
Monopoli (Ba)



Erasmus+

MONOPOLI - Via Procaccia, 111 - Tel. e Fax 080.8872591 – 080.4136282
C.M. BAIS05300C – C.Fisc. 93423280721
e-mail: bais05300c@istruzione.it – pec: bais05300c@pec.istruzione.it
www.iissluigirusso.edu.it  [@IISS_LuigiRusso](https://twitter.com/IISS_LuigiRusso)



CODICE INTERNO BULLISMO E CYBERBULLISMO I.I.S.S. LUIGI RUSSO

Premessa

La scuola, per sua natura, ha una funzione educativa di notevole importanza per la formazione e la crescita umana dei futuri cittadini fondata sul riconoscimento dei diritti della persona tra i quali la dignità, la libertà, il rispetto. Ogni sua azione educativa è volta al raggiungimento di un clima sereno che favorisca l'apprendimento e una serena convivenza scolastica. Pertanto tra i suoi compiti primari vi è quello di prevenire e porre rimedio a manifestazioni che ostacolano i processi di sana convivenza con particolare riferimento a dinamiche di bullismo e cyber-bullismo.

Pertanto

- VISTA** la legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”, come modificata dall’art. 1 della legge 17 maggio 2024, n. 70 “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo” (nel seguito, Legge);
- VISTE** le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo emanate con decreto del Ministro dell’istruzione n.18 del 13 gennaio 2021 ai sensi dell’art. 4, c.1 della legge 29 maggio 2017, n.71;
- VISTO** l’art. 4, c.2-bis della legge 29 maggio 2017, n. 71, ai sensi del quale ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento di cui al comma 1, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;

L’ISTITUTO

ADOTTA

il Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

Questo codice di autoregolamentazione per la prevenzione e la lotta al bullismo ed al cyberbullismo rappresenta per i docenti uno strumento contenente informazioni sui comportamenti da tenere e le procedure da attivare in presenza di eventi che possano rientrare nei fenomeni di bullismo e cyberbullismo come definiti dall'art. 1 della Legge 29 maggio 2017, n.71 (nel seguito, Legge), come novellata dalla Legge 17 maggio 2024, n. 70. Per realizzare un'efficace attività preventiva ed evitare l'insorgere di problematiche più gravi, è essenziale che ciascun docente abbia piena consapevolezza delle caratteristiche di questi fenomeni, sappia riconoscere i campanelli di allarme ed attivarsi in modo coerente.

Art. 2 Definizione e caratteristica del fenomeno

Definizione Legge 70/2024: *“Per «Bullismo» si intendono l'aggressione o le molestie reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni”;*

Pertanto, è da considerarsi **BULLISMO**, ogni atto aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo, ripetutamente nel tempo, contro una vittima che spesso non riesce a difendersi. Presenta tre caratteristiche distintive:

- a) INTENZIONALITA' (voler far del male all'altro)
- b) RIPETIZIONE (la ripetizione della violenza segna la vittima)
- c) SQUILIBRIO DI POTERE (la vittima soffre e non riesce a portare un equilibrio nella relazione)

Si presenta sotto diverse forme: può essere FISICO (colpi, pugni, strattoni, calci, danneggiamento di oggetti), VERBALE (offese, minacce, prese in giro, soprannomi denigratori), INDIRETTO (esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie, mettere in giro cattive voci). Basato sul pregiudizio e la discriminazione, è legato alle caratteristiche della vittima come il sesso, l'etnia, la nazionalità, la disabilità, l'aspetto fisico, l'orientamento sessuale, la bravura.

La definizione Legge 71/2017: *“Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche*

uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.”.

Pertanto, è da considerarsi **CYBERBULLISMO** ogni azione aggressiva, intenzionale, agita da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando i MEZZI ELETTRONICI nei confronti di una persona che non si può difendere. L'attacco alla vittima viene facilitato ed ampliato dalla tecnologia. Infatti alle tre caratteristiche distintive (Intenzionalità, Squilibrio di potere, Ripetizione) se ne aggiungono altre che potenziano la sofferenza arrecata alla vittima, con un'intensificazione del senso di impotenza, che spinge alle volte a gesti estremi, come il suicidio:

a) ANONIMATO (deresponsabilizzazione)

b) FACILITA' D'ACCESSO (senza spazio e senza tempo; la prepotenza on line può raggiungere la vittima in qualsiasi posto e in qualsiasi momento)

c) PERMANENZA DEL TEMPO

d) RAPIDA DIFFUSIONE AD UN PUBBLICO AMPIO (piazza virtuale) Può essere scritto-verbale (con offese, insulti tramite messaggi di testo, e-mail, pubblicati sui siti social network o telefonate), visivo (diffusione di foto o video in situazioni intime, violente o spiacevoli riprese con il cellulare e diffuse sui siti Web e social network), di esclusione (escludere qualcuno dalla comunicazione on-line e dai gruppi), di impersonificazione (furto, appropriazione, uso, rivelazione ad altri, di informazioni personali, come credenziali di accesso all'account email, social network, furto di identità).

Il cyberbullismo, a sua volta, è integrato dalle seguenti sette diverse condotte:

NOME	DEFINIZIONE
Flaming	Si tratta di una vera e propria offesa fatta, ad esempio, sui social network. Il tono del messaggio è intenzionalmente provocatorio e volgare, scritto con l'obiettivo di scatenare conflitti virtuali.
Exclusion	Si tratta di una sorta di ostracismo online o sabotaggio sociale che avviene quando un utente viene escluso intenzionalmente da una community, chat o gioco interattivo.
Denigration	La denigrazione è una forma di cyberbullismo atta alla distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo "di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira". Inoltre, per ulteriore umiliazione della vittima, è possibile che il persecutore invii o pubblichi, su diversi siti, delle immagini, fotografie o video, relative alla vittima.
Impersonation	Consiste nel furto di identità. Avviene quando qualcuno si spaccia per un'altra persona (ad esempio, creando un falso profilo su Facebook o una falsa e-

	mail) con lo scopo di spedire messaggi indegni e volti a screditare l'interlocutore.
Harassment	Caratteristica di questa forma di cyberbullismo sono le molestie: si tratta di parole, comportamenti o azioni, persistenti e ripetute, dirette verso una persona specifica, che possono causare un forte sconforto psichico ed emotivo. Le molestie, in questi casi, vengono considerate come una forma di cyberbullismo attraverso l'invio di messaggi ripetuti e offensivi nei confronti della vittima. Nella maggioranza dei casi, le molestie personali avvengono tramite canali di comunicazione di massa come e-mail, messaggi, forum, chat e i gruppi di discussione.
Cyberstalking	È la versione online del reato di stalking, che mira a molestare e perseguire l'altro, attraverso l'utilizzo di mezzi digitali di comunicazione come e-mail o social network. La differenza tra lo stalker "della realtà fisica" e il cyberstalker è il fatto che quest'ultimo approfitta dell'anonimato offerto dal w
Happy Slapping	Letteralmente "schiaffo allegro", è un fenomeno di bullismo online strettamente legato alla realtà. Si tratta della diffusione virtuale di materiale video in cui la vittima viene colpita da uno o più aggressori e videoripresa. Ciò che viene pubblicato su Internet può assumere un carattere di diffusione virale, alimentando così la condivisione in rete.
Sexting	Si riferisce alla pratica di inviare foto di se stessi in atteggiamenti sessualmente espliciti tramite social network o applicazioni di messaggistica online. È una pratica particolarmente pericolosa che spesso porta al cyberbullismo quando questi materiali vengono diffusi online su larga scala.

Art. 3 Profili tipici dei soggetti coinvolti

Soggetti	Caratteristiche
Bullo	Soggetto attivo dell'azione, agisce principalmente per soddisfare un proprio bisogno di dominio, potere ed auto-affermazione, dando sfogo ad una aggressività che spesso caratterizza anche i suoi rapporti con soggetti adulti; non è escluso che il soggetto bullo possa agire solo per compiacere ad altri. Si nota che spesso alcuni soggetti tendono ad assumere le vesti di gregari del primo.
Vittima	Soggetto passivo dell'azione bullizzante. Presenta spesso una o più caratteristiche fisiche, psicologiche o comportamentali che il bullo individua come profili di

	debolezza o diversità, sui quali far leva nel porre in essere le proprie condotte aggressive.
Sostenitori del bullo	Soggetti insicuri, con bassa autostima e scarso rendimento scolastico, che agiscono all'interno di un piccolo gruppo. Le azioni aggressive sono viste come un mezzo di "riscatto sociale" presso i coetanei, la cui funzione è colmare la scarsa considerazione di cui godono. "Il bullo gregario subisce il fascino tanto del gruppo, quanto del capogruppo, compie delle azioni che altrimenti non avrebbe mai neppure ipotizzato, senza dare mai particolare peso alle conseguenze delle stesse. Cerca l'approvazione del gruppo, dal quale riceve in cambio la forza di spingersi oltre ai propri limiti, dovuti a ragioni di natura caratteriale, fisica, educativa" (Così Greco T., Le violenze psicologiche nel mondo del lavoro. Un'analisi sociologico-giuridica del fenomeno del mobbing, Giuffrè Editore, Roma, 2009.)
Spettatori	Soggetti che, spesso per paura e timore, non sono in grado di difendere il compagno dalle prepotenze del bullo e dei suoi gregari

Art. 4 Riferimenti normativi

4.1. Normativa Scolastica

- D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- Direttiva Ministeriale n. 1455 del 10 novembre 2006, Indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione studentesca.
- Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.
- Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.
- D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- Direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007, Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.
- Nota MIUR n. 2519 del 15 aprile 2015, Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (aprile 2015).

- Nota MIUR n. 1637 del 2 dicembre 2015, Indicazioni operative per l'attuazione delle LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo – Nuovi ruoli e compiti assegnati ai CTS.
- Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
- Nota MIUR n. 5515 del 27 ottobre 2017, Aggiornamento LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (ottobre 2017).
- Nota MIUR n. 1485 del 10 aprile 2019, Memorandum iscrizione alla Piattaforma ELISA MIUR UniFI per le strategie Antibullismo e nomina dei referenti scolastici, regionali e provinciali del bullismo e cyberbullismo.
- Decreto Ministeriale n. 18 del 13 gennaio 2021, LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo.
- Nota MIUR n. 482 del 18 febbraio 2021, Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo – aggiornamento 2021 – per le istituzioni scolastiche di ogni grado.
- Decreto Direttoriale del 18 maggio 2022, Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n. 234/2021).
- Legge 17 maggio 2024, n. 70, Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
- Nota MIM n. 5274 dell'11 luglio 2024, Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione – A. S. 2024-2025.

4.2. Violazione delle norme contenute nel Codice Penale

- Sostituzione di persona (art. 494 del c.p.);
- Percosse (art. 581 c.p.);
- Lesione personale (art. 582 del c.p.); -
- Diffamazione (art. 595 del c.p.);
- Violenza privata (art. 610 c.p.);
- Minaccia (art. 612 c.p.);
- Atti persecutori (art. 612 bis c.p.);
- Estorsione (art. 629 c.p.);
- Danneggiamento alle cose (art. 635 c.p.); -
- Molestia o Disturbo alle persone (art. 660 c.p.)
-

4.3. Provvedimenti di carattere amministrativo

- Ammonimento del questore

Art. 5 Ruoli

5.1. Il Dirigente scolastico

- ◆ organizza il Team per l'Emergenza

- ◆ nomina il referente del bullismo e cyberbullismo e lo informa delle segnalazioni pervenute per coordinare le azioni;
- ◆ definisce le linee di indirizzo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e del Patto di Corresponsabilità, affinché contemplino misure specificatamente dedicate alla prevenzione del bullismo e cyberbullismo.
- ◆ assicura la massima informazione alle famiglie di tutte le attività e iniziative intraprese (Regolamento d'istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità)
- ◆ viene a conoscenza di episodi di bullismo da diverse fonti: studente, vittima o spettatore, genitori dello studente vittima o spettatore, il personale, il docente e non, della scuola, gli operatori socio-educativi e sanitari.
- ◆ informato di un episodio di Bullismo e Cyberbullismo ne valuta l'intensità e decide le azioni da intraprendere consultando se opportuno il referente Bullismo e Cyberbullismo: azioni generali e specifiche.

5.2. Il referente scolastico

- ◆ collabora con gli insegnanti della scuola;
- ◆ propone corsi di formazione al Collegio dei docenti;
- ◆ coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei piani di vigilanza e prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo;
- ◆ monitora i casi di bullismo e di cyberbullismo;
- ◆ fa parte del Team Antibullismo e per l'Emergenza d'Istituto;

5.3. Il Team Antibullismo e per l'Emergenza

Le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo (D. M. 13 gennaio 2021, n. 18) evidenziano che gli istituti scolastici, nell'ambito della loro autonomia, devono prevedere un Team Antibullismo e per l'Emergenza.

Per ciò che concerne le specifiche funzioni, il Team è coordinato dal Referente.

Esso:

- ◆ individua per singolo anno scolastico le strategie e gli interventi interni di prevenzione primaria o universale, di prevenzione secondaria o selettiva e, infine, di prevenzione terziaria;
- ◆ riceve la "Prima segnalazione di caso di (presunto) atto di bullismo e/o cyberbullismo"
- ◆ consulta il Coordinatore di classe del bullo, del bullo gregario e della vittima;

- ◆ individua le possibili azioni da intraprendere e le condivide con i docenti di ciascuna classe, se necessario coinvolge l'animatore digitale;
- ◆ in caso di rilevanza penale del comportamento segnala l'evento all'Autorità giudiziaria.

5.4. Il tavolo permanente di monitoraggio

La Legge 17 maggio 2024, n. 70, prevede che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle Linee di orientamento, istituisca anche un "tavolo permanente di monitoraggio, del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore".

5.5. Il collegio dei docenti

- ◆ predispone azioni e attività per la prevenzione di fenomeni di bullismo e cyberbullismo (prevenzione primaria o universale) all'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità
- ◆ promuove l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali, aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali.
- ◆ predispone obiettivi, favorisce scelte didattiche e progetti nell'area educativa volti ad assicurare l'acquisizione e lo sviluppo di competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di educazione alla cittadinanza attiva e globale per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo
- ◆ promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti.

5.5. I docenti e il Consiglio di Classe

- ◆ segnala al Dirigente, qualora si abbiano sospetti fondati o si venga a conoscenza diretta o indiretta, eventuali atti di bullismo o cyberbullismo, attenendosi ad una descrizione il più possibile oggettiva degli accadimenti al fine di avviare una strategia concordata e tempestiva.
- ◆ Interviene a fronte di comportamenti sanzionabili applicando quanto previsto dal Regolamento di Istituto in materia di bullismo e cyberbullismo

5.6. Le famiglie

- ◆ vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi e colgono i segnali di disagio anche in assenza di una comunicazione aperta;
- ◆ sono attente al comportamento dei figli;
- ◆ conoscono le azioni messe in atto dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal "Patto di corresponsabilità"
- ◆ conoscono il regolamento attuativo dello Statuto delle studentesse e degli studenti;
- ◆ conoscono le sanzioni previste dal Regolamento di Istituto;
- ◆ collaborano con la scuola nella prevenzione del bullismo e in particolare nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.

5.7. Le studentesse e gli studenti

Comportamento da sanzionare	Tipologia della sanzione
Riprendere per mezzo di videocamera fotografica o audiovisiva, o registrare via audio e video, senza autorizzazione del diretto interessato, luoghi o momenti dell'attività scolastica ed extracurricolare dell'Istituto nel suo complesso.	a) sospensione dalle visite guidate, viaggi d'istruzione, gruppi sportivi o altre attività con l'obbligo della presenza a scuola con altre mansioni concordate; b) sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza fino a quindici giorni.
Pubblicare su social network e in ogni applicazione web video girati di nascosto e/o foto, dove sono presenti persone filmate senza il loro consenso.	a) sospensione dalle visite guidate, viaggi d'istruzione, gruppi sportivi o altre attività con l'obbligo della presenza a scuola con altre mansioni concordate; b) sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza fino a quindici giorni.
Inviare messaggi offensivi; atti di cyberbullismo nell'ambito della scuola	a) sospensione dalle visite guidate, viaggi d'istruzione, gruppi sportivi o altre attività con l'obbligo della presenza a scuola con altre mansioni concordate; b) sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza fino a quindici giorni.
Violenze psicologiche e/o minacce verso gli altri.	sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza fino a quindici giorni.

lamenti

- ◆ sono chiamati ad essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza supportando il/la compagno/a vittima;
- ◆ sono chiamati a collaborare con l'istituzione scolastica, in particolare nell'attivazione della peer education.

Art. 6 Procedura da attivare In caso di episodi di bullismo e cyberbullismo

La procedura in caso di atti di bullismo e di cyberbullismo prevede quattro fasi: 1- Prima segnalazione

2- Valutazione

3- Gestione del caso attraverso uno o più interventi

4- Monitoraggio

